

**REGOLAMENTO DI ACCESSO  
AI SERVIZI DEL SISTEMA SOCIALE  
SU BASE  
DELL'INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA  
EQUIVALENTE  
I.S.E.E.  
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA**

approvato con D.C.C. n.4 del 16/02/2017

**Parte prima**  
**MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI**

**Articolo 1**

**L'accesso alla rete dei servizi**

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune di Mantova realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire di dettaglio informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**Articolo 2**

**Attivazione su domanda**

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il settore dei Servizi Sociali da parte del soggetto interessato, o da suo delegato munito di apposito conferimento, ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal settore dei Servizi Sociali, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

4. Il settore dei Servizi Sociali ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta

**Articolo 3**

**Attivazione d'ufficio**

1. Il settore dei Servizi Sociali attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza,

- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
  - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
  - d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, figure laiche o religiose.

#### **Articolo 4**

##### **Istruttoria e valutazione del bisogno**

1. Il settore dei Servizi Sociali attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
  - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
  - b) la situazione familiare, anche derivante da rapporti affettivi tra persone non legate da vincolo matrimoniale
  - c) il contesto abitativo e sociale;
  - d) il contesto lavorativo;
  - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
  - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
  - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
  - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare, anche con l'ausilio della rete collaterale e/o affettiva
  - i) la capacità di assumere decisioni;
  - l) la capacità di aderire al progetto concordato con il servizio sociale
  - m) la presenza di più figli minori o di soggetti fragili all'interno del nucleo familiare  
È considerato elemento aggravante la condizione di bisogno la presenza di più figli minori o di soggetti fragili a rischio all'interno del nucleo familiare.
3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

#### **Articolo 5**

##### **Esito del procedimento**

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispose il progetto personalizzato di intervento, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha

presentato la domanda.

2. Nel progetto personalizzato si riportano:

- a) gli obiettivi del progetto;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
- i) il monitoraggio e i motivi per l'eventuale risoluzione anticipata in caso di inosservanza delle regole o non rispetto delle condizioni del progetto
- l) la sottoscrizione congiunta del progetto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato.
- m) modifiche del progetto a seguito di valutazione di nuovi elementi nel frattempo sopraggiunti.

3. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

4. In caso di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile

## **Articolo 6**

### **Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata**

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del dirigente o suo delegato ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile.

## **Articolo 7**

### **Valutazione multiprofessionale sanitaria**

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono necessariamente una valutazione multiprofessionale di carattere sanitario, il servizio sociale comunale può attivare unità di valutazione sanitarie locali competenti e recepirne gli esiti.

## **Articolo 8**

### **Cessazione presa in carico**

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;

- c) sopravvenute difficoltà oggettive che rendono irraggiungibili gli obiettivi del progetto e che lo rendono ipso facto irrealizzabile;
- d) trasferimento della residenza, ove ne ricorra la circostanza

## **Articolo 9**

### **Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi**

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi ( decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7/11/2014 e del 29/12/2015) nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento, infine nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez.IV, n°838/2016, e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016.

3. Nei casi in cui sia inadempito l’obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora e valutazione dell’opportunità di avviare le procedure giudiziali di recupero del credito:

- ✓ può attivare, previa valutazione l’eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- ✓ può valutare azioni alternative per il recupero del credito, prevedendo forme di rateizzazione.

## **Articolo 10**

### **Definizioni**

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ✓ I.S.E.: l’indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- ✓ I.S.E.E.: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez.IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016 .
- ✓ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- ✓ Nucleo familiare: il nucleo definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- ✓ “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- ✓ “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni

- economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- ✓ “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
  - ✓ di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
  - ✓ di accoglienza presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
  - ✓ idonei a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o voucher servizi.
2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
- ✓ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, tenuto conto quanto evidenziato nella pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016.
  - ✓ I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
  - ✓ I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la completa copertura dei costi del servizio da parte dell'utenza interessata che risulta quindi pagante in proprio
  - ✓ Costo servizio: è costo del il servizio richiesto che può essere espresso in euro/ora, euro/mese, euro/prestazione. I costi così declinati vengono indicati dagli enti erogatori i vari servizi.
  - ✓ Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento.

## **Articolo 11**

### **Dichiarazione sostitutiva unica**

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.  
Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica può comportare la decadenza da qualsiasi agevolazione.

## **Articolo 12**

### **Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto**

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi (ex art 3 legge 104/1992), il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013, nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo

dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

### **Articolo 13**

#### **Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica**

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima ovvero non erogherà alcuna contribuzione.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

### **Articolo 14**

#### **Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
3. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente Regolamento possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
4. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:
  - a.) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
  - b.) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
  - c.) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
  - d.) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.
5. E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10% dei procedimenti attivati in un semestre. Il dirigente competente può stabilire con proprio atto una percentuale inferiore al 10% comunque non inferiore al 3% all'interno di un semestre per motivate straordinarie esigenze connesse ai carichi di lavoro.
6. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
  - a.) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione

precedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;

b.) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;

c.) la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

7. Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo.

8. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

#### **Articolo 14 bis**

##### **Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.

2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento trasmettono annualmente al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento, ove l'I.S.E.E. sia pari a zero oppure ove sussista il ragionevole dubbio di dichiarazioni false, mendaci o reticenti.

3. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.

4. Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

#### **Articolo 15**

##### **Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica**

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.



## **Articolo 16**

### **Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici**

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) , il dirigente del settore servizi sociali, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede con determinazione, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione anche di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. Tale istruttoria deve concludersi entro 45 giorni dalla istanza, con le modalità del comma precedente.

## **Articolo 17**

### **Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino**

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez.IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio laddove viene erogato direttamente ovvero recepisce i costi dei servizi offerti dagli enti erogatori, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
- c) l'eventuale quota minima di contribuzione indipendentemente dal valore I.S.E.E.
- d) l'I.S.E.E. iniziale (al di sotto del quale l'utente è esonerato dalla compartecipazione)
- d) l'I.S.E.E. finale (oltre al quale l'utente è ritenuto pagante in proprio il servizio richiesto)
- e) la struttura della contribuzione, secondo il metodo della progressione lineare.

3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente o suo delegato, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni interventi.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

### **Articolo 18**

#### **Lista di attesa**

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- ✓ Rischio sociale elevato;
- ✓ Assenza di rete familiare ed affettiva
- ✓ Famiglie monogenitoriali
- ✓ Situazione di effettiva precarietà economica;
- ✓ Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- ✓ Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori definiti con determina dirigenziale per evoluzione del quadro sociale

### **Articolo 19**

#### **I.S.E.E. corrente**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez.IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016, il cittadino può richiedere il calcolo dell'I.S.E.E. corrente al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

### **Articolo 20**

#### **Abrogazioni**

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

### **Articolo 21**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese solare successivo alla approvazione.

**Parte seconda**  
**TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI**

**Articolo 22**

**Interventi di sostegno economico**

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi definiti nel progetto personalizzato consistono in:
  - a. interventi economici diretti
    - accreditalmento di somme di denaro su apposito supporto magnetico (CRS/CNS/Mantova Card) per acquisti di generi alimentari e farmaci;
    - consegna diretta di somme di denaro tramite tesoreria o buono economale per spese di primaria necessità.
  - b. interventi economici indiretti
    - pagamento per conto dell'utente di utenze, affitti, canoni ecc.
    - acquisto per conto dell'utente di beni di primaria necessità;
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate.
4. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
  - a) contributi ordinari;
  - b) contributi straordinari.

**A) Il contributo ordinario**

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.
2. La Giunta comunale determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari.
3. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari ed il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo erogabile.
4. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
6. Il progetto personalizzato prevede il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
7. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni del progetto, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

**B) Il contributo straordinario**

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a

integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:

- a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
- c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) ;
- d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- e) spese eccezionali per calamità naturali.
- f) Spese eccezionali per la salvaguardia della incolumità sociale, socio sanitaria delle persone senza fissa dimora. Tale eccezionalità deve intendersi di breve durata ovvero a fronte di un progetto reale e compatibile con il reinserimento sociale dell'utente nel nostro territorio.

2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

3. Il contributo, riferito ad una singola persona o riferito a nuclei familiari di più persone, non potrà comunque superare l'importo massimo aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale.

4. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare

5. Il progetto personalizzato prevede il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

6. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

### **Articolo 23**

#### **Servizio di incontri protetti in spazio neutro volto ai minori**

##### **definizione**

1. Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro", cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altri situazioni di grave e profonda crisi familiare.

2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:

- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta

alla relazione figure genitoriali-minori.

### **destinatari**

Le attività previste sono rivolte a sistemi famigliari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitivo inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri.

### **Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

1. La Giunta Comunale annualmente determina il contributo per ogni incontro, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013 nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez.IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016

- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- recepisce il costo orario del servizio che tenga conto del minutaggio medio previsto dall'Autorità Giudiziaria e dei costi dell'operatore. Il costo orario è stabilito dal Distretto sociale in quanto erogatore e titolare della tutela minori distrettuale.
- fascia di contribuzione con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{costo servizio}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

2. La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è posta a carico di entrambi i genitori con algoritmo derivante dalla composizione dell'ISEE.

## **Articolo 24**

### **Servizio di assistenza domiciliare educativa volta ai minori e disabili**

#### **Definizione e finalità**

1. L'assistenza domiciliare ai minori e disabili e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

## **Destinatari**

1. Il servizio si rivolge a minori residenti o figli di almeno un residente nel territorio comunale.
2. Il minore che accede al servizio deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
  - a) disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
  - b) acuto disagio scolastico e/o culturale;
  - c) a rischio di emarginazione o di deviazione sociale e/o con difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
  - d) con provvedimenti penali a suo carico, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni"
  - e) essere in famiglie monoparentali per mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per il minore forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;

## **Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

La Giunta Comunale annualmente determina, ai fini di stabilire il contributo orario per la fruizione del servizio, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013 e nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez.IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016 :

- la quota massima mensile di contribuzione da parte dell'amministrazione
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- recepisce il costo del servizio offerto dai vari enti erogatori;
- la fasce di contribuzione con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{costo servizio}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

## **Articolo 25**

### **Contributi per affidamento familiare**

1. L'istituto dell'affido familiare è rivolto ai minori residenti nel Comune o figli di almeno un genitore residente nel comune, che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.
2. Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria, destinataria di provvedimento di ratifica giudiziale del protocollo di affido o d'urgenza, un contributo economico mensile forfettario, stabilito in misura omogenea tra i comuni facenti parte del medesimo distretto, che si differenzia:
  - a) per affidamento consensuale e giudiziale a parenti entro il quarto grado;
  - b) per affidamento consensuale e giudiziale etero familiare per affidamento a tempo pieno e per affidamento a tempo parziale
  - c) per affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.
  - d) per spese accessorie di natura ortottica, ortopedica, ortodontica, o necessaria al completamento della personalità del minore su valutazione della assistente sociale e

dietro presentazione di regolare documentazione attestante l'avvenuta spesa, nella misura massima annua stabilita dalla Giunta comunale/distretto sociale.

3. ai fini del reclutamento delle famiglie affidatarie, nonché della loro formazione/monitoraggio, il comune può avvalersi anche della collaborazione del servizio tutela minori del Consorzio Sociale distrettuale.

4. Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile,

5. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

### **Partecipazione delle famiglie di origine alla quota del contributo**

1. La Giunta Comunale annualmente determina la quota di partecipazione della famiglia d'origine al contributo per l'affido, nella fase di determinazione delle tariffe e sulla base del D.P.C.M. 159/2013 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016:

- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico delle famiglie di origine, fermo restando che nemmeno provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale esentano i genitori dalla partecipazione (orientamento cassazione, Corte dei Conti Molise del 16 gennaio 2016)
- fascia di contribuzione con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. famiglia} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{valore contributo}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

2. La quota di compartecipazione al valore del contributo, è posta a carico di entrambi i genitori con algoritmo derivante dalla composizione dell'I.S.E.E.

## **Articolo 26**

### **L'inserimento minori in strutture residenziali o semiresidenziali**

#### **Definizione e finalità**

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali (comunità), in adesione a specifiche disposizioni dell'autorità giudiziaria; o semi-residenziali (centri diurni), o di residenzialità leggera (progetti di sgancio verso l'autonomia).

3. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

4. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza, secondo le specifiche

prescrizioni del giudice minorile, sono:

- ✓ garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- ✓ recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

### **Destinatari**

I destinatari degli interventi sono i minori oggetto di decreto tribunale minorile.

### **Permanenza in comunità**

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare ove possibile o in percorsi verso l'adottabilità.

2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età, oggetto di decreto del giudice minorile in ordine al prosieguo amministrativo. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

### **Condizioni di inserimento**

Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:

- ✓ disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, minorile o ordinaria;
- ✓ disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

### **Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali**

L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- ✓ garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- ✓ individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- ✓ garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- ✓ mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- ✓ garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- ✓ prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;



- ✓ favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

### **Quantificazione dell'onere di integrazione della retta**

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali anche a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

2. Nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.

3. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe:

- ✓ l'I.S.E.E. iniziale
- ✓ l'I.S.E.E. finale
- ✓ recepisce il costo del servizio offerto dai vari enti erogatori;
- ✓ le fasce di contribuzione con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{retta mensile struttura}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

In caso di mancata contribuzione non legata a cause oggettive, il servizio sociale, anche nell'ambito delle relazioni periodiche da inviare al Giudice minorile, segnala la circostanza dell'inadempienza genitoriale, affinché il giudice, se lo ritiene, possa autorizzare l'escussione forzosa, o sottoscrivere provvedimenti demolitori della responsabilità genitoriale

## **Articolo 27**

### **Persone con disabilità e persone anziane**

#### **Progetto individuale**

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.

2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con

ATS Val Padana, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

- ✓ la situazione sanitaria personale;
  - ✓ la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale, sia d'origine che collaterale;
  - ✓ la situazione relazionale/affettiva/familiare;
  - ✓ la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
  - ✓ gli interessi ed aspirazioni personali;
  - ✓ i servizi territoriali già utilizzati;
  - ✓ i servizi territoriali cui poter accedere;
  - ✓ l'eventuale cumulo di servizi
3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.
4. In caso di richiesta di interventi plurimi, l'ente si riserva la possibilità di effettuare valutazioni che distinguano interventi essenziali da servizi accessori, priorità nell'ordine dei servizi, e compartecipazione dovuta solo per servizi essenziali e indifferibili.

## **Articolo 28**

### **Servizio di Assistenza domiciliare**

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati con ATS Val Padana, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.

4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza, nel limite massimo del voucher riconosciuto il cui importo viene quantificato e/o aggiornato dalla Giunta annualmente.

#### **Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, nonché nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la quota massima mensile di contribuzione da parte dell'amministrazione
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- recepisce il costo del servizio offerto dai vari enti erogatori;
- la fascia di contribuzione con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{costo servizio}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

## Articolo 29

### Pasti al domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. Il Servizio viene erogato sette su sette giorni settimanali, domenica inclusa.

### Quota di contribuzione

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per ogni pasto, nella fase di determinazione delle tariffe:

- ✓ l'eventuale quota minima
- ✓ l'I.S.E.E. iniziale (corrispondente a ZERO)
- ✓ l'I.S.E.E. finale
- ✓ il costo massimo del servizio;
- ✓ la fascia di contribuzione con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{costo servizio}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

## Articolo 30

### Servizio integrato di Assistenza domiciliare e pasti a domicilio

Qualora l'utente si avvalga di entrambi i servizi con le modalità previste per il singolo servizio, alla somma dei costi risultanti dalla contribuzione calcolata con la progressione lineare, si applica un abbattimento del 25%.

## Articolo 31

### Servizio di telesoccorso

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
2. Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:
  - ✓ tutelare la salute degli utenti;
  - ✓ essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
  - ✓ permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.
  - ✓ Garantire un presidio, sia pur a distanza

## **Destinatari**

Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

- a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

## **Quota di contribuzione**

Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016, la Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di determinazione delle tariffe:

- l' eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- recepisce il costo del servizio;
- la fascia di contribuzione, con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{costo servizio}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

## **Articolo 32**

### **Trasporto sociale**

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e/o alternativa ai servizi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il servizio di trasporto sociale ha lo scopo di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. E' da intendersi un servizio di natura socio – assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità – privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

3. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano oggettivamente impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

4. Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie, assistenziali;
- b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio
- d) l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità
- e) l'accesso ai luoghi di lavoro e/o di impegno quotidiano.

## **Quota di contribuzione**

La Giunta Comunale annualmente, fatto salvo quanto previsto nel dispositivo dell'articolo 37, stabilisce per il servizio di trasporto sociale, nella fase di determinazione delle tariffe:

- ✓ l'eventuale quota minima
- ✓ l'I.S.E.E. iniziale
- ✓ l'I.S.E.E. finale
- ✓ recepisce il costo del servizio dai vari enti erogatori.
- ✓ La fascia di contribuzione, con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{costo servizio}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

### **Articolo 33**

#### **Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria**

**1.** Tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:

a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.

b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.) e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili (CDD) ecc.), incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;

c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi, tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità.

**2.** Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

### **Articolo 34**

#### **Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)**

**1.** Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

**2.** Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

Le attività del Centro Socio-Educativo sono finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

## **Articolo 35**

### **Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)**

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- ✓ migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- ✓ mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- ✓ sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- ✓ incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- ✓ favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

## **Articolo 36**

### **Il Servizio di Formazione all'Autonomia**

Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio, e nasce per favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- ✓ dell'autodeterminazione,
- ✓ dell'autostima
- ✓ della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento

## **Articolo 37**

### **Compartecipazione al costo dei servizi ( C.S.E. - C.D.D. - S.F.A.)**

**La compartecipazione al costo dei servizi CSE, CDD e SFA, nonché il servizio trasporto propedeutico ai medesimi centri, è disciplinato e definito a livello consortile.**

## **Articolo 38**

### **Servizi nuoto disabili**

Il servizio di attività motoria in acqua riservato ai disabili è svolto da personale qualificato in strutture accreditate dal Piano di Zona. Il servizio è rivolto a residenti nel comune di Mantova con disabilità accertata pari o superiore al 66%, che non usufruiscono contemporaneamente di misure di sostegno ai sensi della legge 162/98.

La tipologia di intervento può essere individuale o collettiva o in collaborazione con la scuola, se

ricorre la circostanza.

Modalità di richiesta, durata del voucher e quota di compartecipazione dell'utente sono disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Assemblea Consortile.

### **Articolo 39** **Progetti legge 162/98**

I progetti di finanziamento ex Legge 162/98 hanno la durata di un anno solare. Vengono redatti dall'assistente sociale previa richiesta da parte dell'utente interessato e sono destinati a persone di età compresa tra i 16 anni e i 65 anni, affette da grave disabilità accertata mediante certificazione di handicap grave rilasciata i sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 o, in attesa di questa, mediante verbale di riconoscimento di invalidità civile totale (100%) più indennità di accompagnamento.

Sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi, servizi e attività:

- Attività di sostegno alla persona disabile ed alla sua famiglia mediante interventi specifici di assistenza al domicilio forniti da aziende, cooperative e singoli assistenti familiari
- Percorsi di accompagnamento che promuovono socializzazione e forme di emancipazione della persona disabile dal contesto familiare
- Interventi di sollievo alle famiglie del disabile
- Interventi di avvicinamento del disabile alla residenzialità, in una prospettiva di distacco dal proprio nucleo
- Frequenza di servizi diurni gestiti da soggetti accreditati

A rimborso sono ammesse anche eventuali spese di trasporto/accompagnamento connesse con attività previste dal progetto.

Il valore massimo annuo del progetto ammissibile a finanziamento è stabilito annualmente dalla giunta comunale. Al valore economico massimo del progetto compartecipa l'utente per la quota ottenuta dalla produzione dell'ISEE a lui maggiormente favorevole e l'amministrazione comunale per la quota residua così come sotto specificato:

#### **Partecipazione degli utenti :**

- ✓ I.S.E.E. iniziale
- ✓ I.S.E.E. finale
- ✓ valore economico annuo progetto

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{valore economico annuo progetto}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

Il contributo viene erogato in quote mensili a seguito di rendicontazione e comunque non eccedenti l'importo massimo annuale.

### **Articolo 40**

#### **Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane (RSA CAH RSD CSS)**

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

#### **Campo di intervento**

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe)
2. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il

ricorso agli altri servizi di Rete.

### **Caratteristiche dell'intervento**

L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con integrazione della retta a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013, nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016.

### **Integrazione della quota-retta sociale**

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
  - b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
2. L'integrazione della retta è riconosciuta direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di istanza da parte della persona richiedente l'integrazione o da chi per essa.

### **Misura della integrazione della quota-retta sociale**

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, fermo restando che:

- il beneficiario partecipa con la propria capienza, con il previgente sistema, nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016 , aumentato dal patrimonio nei casi di cui ai successivi commi 2) e 3).
- il familiare eventualmente tenuto ai sensi art.433 cc partecipa secondo la formula che segue:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{differenza quota}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

- l'amministrazione comunale provvede ad integrare la retta residua

2. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato/destinato al pagamento della retta.

3. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione rimane vincolato/destinato al pagamento della retta.

4. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale a titolo di integrazione retta deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.



### **Quota di contribuzione**

#### ✓ Beneficiario

il beneficiario partecipa con la propria capienza, (con il previgente sistema, nella cornice della pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, n°838/2016), aumentata dal patrimonio

**(CR-Franchigia)/12= quota compartecipazione mensile**

#### ✓ Famigliare

Differenza retta mensile= (retta mensile struttura) – (quota compartecipazione mensile del beneficiario)

**Differenza retta familiare=  $\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{diff. retta mens.}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$**

#### ✓ Amministrazione comunale

Retta residua = (retta mensile struttura) - (quota compartecipazione beneficiario+ differenza retta mensile familiare)

## **Articolo 41 Funerali per indigenti**

Il servizio è destinato alle famiglie indigenti che abbiano un lutto e non siano nelle oggettive condizioni per poter affrontare le spese funebri.

Il servizio consiste nel pagamento diretto, dietro fattura, a Impresa di Onoranze funebri convenzionata con l'ente, o aggiudicataria in sede di apposita gara, della prestazione che corrisponde a:

- Fornitura di feretro ligneo non zincato di tipo economico
- Trasporto dal luogo di decesso esclusivamente al cimitero cittadino. Sono ammessi solo brevi momenti di rito religioso al momento della chiusura feretro.
- Inumazione in campo comune a verde alternativa alla cremazione, se ricorre la circostanza della volontà espressa o riportata
- Imposta di bollo per disbrigo pratica amministrativa

L'istanza potrà essere presentata dai familiari del defunto, o delegati, con la sola produzione di una autodichiarazione che evidenzi:

- Lo stato di indigenza e l'assoluta assenza di parenti e/o eredi che possano farsi carico delle spese
- La situazione patrimoniale immobiliare assente
- La situazione patrimoniale mobiliare, corredata dell'estratto del conto corrente (postale o bancario) con la lista movimenti dell'ultimo semestre.

L'esito dell'istruttoria, volta a stabilire l'indisponibilità assoluta della famiglia, viene comunicato ai parenti, per le vie brevi, entro due giorni lavorativi dall'istanza, con semplice referto di valutazione del Dirigente o di chi lo sostituisce.

Se vi sono immobili in asse ereditario, ma non liquidità disponibile, il Comune può anticipare le spese funebri, stante l'urgenza, con facoltà di rivalersi sugli eredi o sui chiamati all'eredità

## **Articolo 42**

### **Altri servizi**

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

## **Articolo 43**

### **Regime transitorio**

Fino alla approvazione di disposizioni legislative diverse, il settore servizi sociali applicherà il D.P.C.M. 159/2013, armonizzandolo ai principi esposti nella pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, n°838/2016 e del Decreto Direttoriale di natura transitoria 146/2016